



Decisione n. 2138 del 14 gennaio 2020

## **ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

### **Il Collegio composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. Avv. G. Olivieri – Membro supplente  
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Olivieri

nella seduta del 9 dicembre 2019, in relazione al ricorso n. 3006, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### **FATTO**

*I.* I ricorrenti espongono di aver acquistato dall'intermediario resistente, in data 11 luglio 2014, n. 600 azioni emesse da quest'ultimo in sede di aumento di capitale, per un importo complessivo di euro 5.718,00.

I ricorrenti lamentano che, nel proporre l'investimento in questione, l'intermediario non avrebbe fornito loro le necessarie informazioni circa il grado di rischiosità e di illiquidità dei titoli, i quali non risulterebbero adeguati al loro profilo. Essi affermano altresì che le informazioni personali raccolte dall'intermediario in occasione dell'operazione non sarebbero corrette né tanto meno complete.

I ricorrenti chiedono, pertanto, al Collegio di accertare la responsabilità dell'intermediario per violazione degli obblighi di informazione, diligenza e correttezza previsti dalla vigente normativa in materia di servizi

d'investimento e per l'effetto condannarlo a risarcire il danno da essi subito, che viene quantificato in complessivi euro 5.718,00, pari al valore delle azioni da essi sottoscritte.

2. L'intermediario, dal canto suo, si difende contestando, nel merito, gli addebiti mossi dai ricorrenti sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo, fa notare come i clienti, nell'aderire all'aumento di capitale, abbiano preso visione anche della scheda prodotto in cui erano descritte le caratteristiche del titolo sottoscritto.

Inoltre, parte resistente afferma che il cliente era perfettamente a conoscenza della tipologia d'investimento proposto e che, anche alla luce del portafoglio complessivamente detenuto nel tempo, il grado di rischio dei titoli sottoscritti doveva ritenersi adeguato alla propensione al rischio rappresentata dai clienti nei questionari da essi sottoscritti.

Inoltre, sempre in merito all'adeguatezza dell'investimento proposto, l'intermediario sostiene che, in base alle informazioni contenute nei questionari Mifid sottoscritti dai clienti, le operazioni ad essi proposte erano conformi alle loro conoscenze in materia finanziaria. Le azioni, al momento della loro emissione, erano classificate a "rischio basso" e solo successivamente tale livello sarebbe diventato "medio" e poi "medio alto". Lo stesso è a dirsi per la contestazione relativa al carattere illiquido delle azioni, le quali non erano tali al momento della loro emissione e sottoscrizione da parte degli odierni ricorrenti.

Infine, osserva che i ricorrenti, successivamente alla data del 9/7/2018, non hanno più confermato l'ordine di vendere la azioni in portafoglio, sicché il mancato smobilizzo dei titoli non sarebbe imputabile ad un inadempimento dell'intermediario resistente.

Per i motivi sopra esposti l'intermediario chiede che il ricorso venga respinto in quanto infondato.

3. Tanto i ricorrenti che l'intermediario hanno prodotto repliche, entrambi sostanzialmente per riaffermare le rispettive argomentazioni e domande conclusive.

## **DIRITTO**

*I.* Il ricorso merita di essere accolto per i motivi qui di seguito esposti. Il Collegio ritiene, infatti, che le doglianze avanzate dai ricorrenti in merito alla violazione dei doveri d'informazione, correttezza e trasparenza gravanti sull'intermediario in occasione dell'acquisto delle azioni dallo stesso emesse siano fondate.

Dalla documentazione versata in atti risulta che l'operazione d'investimento, sostanzialmente unitaria, sia avvenuta su espressa raccomandazione dell'intermediario, il quale ha raccolto le informazioni dai clienti e subito dopo ha provveduto ad eseguire l'ordine di acquisto. Il che rappresenta già di per sé un primo indice di anomalia nel comportamento dell'intermediario, il quale – come lamentato dai ricorrenti – non ha di fatto consentito loro di acquisire adeguata contezza della natura dell'investimento che andavano ad effettuare e dei rischi ad esso collegati.

Del pari fondato appare il rilievo mosso nei confronti della raccolta dei dati da parte dell'intermediario sia sotto il profilo della completezza che della loro accuratezza. Sotto il primo profilo, nel documento denominato “Obiettivi d'investimento”, sottoscritto da entrambi i ricorrenti, non si rinvennero alcune informazioni di sicuro rilievo per definire il loro profilo individuale come, ad es., l'età, la professione e il rispettivo livello d'istruzione, la loro capacità di risparmio e le eventuali reazioni agli andamenti negativi del mercato. Sotto il secondo profilo, i ricorrenti contestano che il profilo di rischio ad essi attribuito nel documento in esame possa considerarsi coerente con la loro attività (impiegato e casalinga) e con la circostanza, non rispondente al vero, di aver effettuato già in precedenza investimenti in azioni, a fronte del che il resistente non ha svolto deduzioni idonee anche solo a revocare in dubbio quanto contestato.

Infine, la qualificazione delle azioni dell'emittente come titoli a basso rischio desta forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi in ogni caso di capitale di rischio ma, soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali,

espongono il risparmiatore, oltre che al rischio di perdita prospettica dell'intero capitale investito, anche a quello di trovarsi nelle condizioni, poi effettivamente avveratesi, di non poter liquidare l'investimento (cfr. Dec. ACF n. 127 del 29/11/2017). Né vi è prova agli atti che i ricorrenti fossero stati adeguatamente informati di tali specifici rischi atteso che, come già più volte statuito da questo Collegio, la mera consegna o la dichiarazione del cliente di aver preso visione della scheda prodotto relativa all'aumento di capitale non costituiscono elementi idonei a fornire evidenza del diligente assolvimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi informativi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di servizi d'investimento (così, *ex multis*, le Decisioni ACF n. 692 del 27/7/2018 e n. 11, 34 e 155 del 2017). Infine, non risulta che l'intermediario abbia assolto agli specifici obblighi informativi concernenti le caratteristiche di liquidità delle azioni offerte in sottoscrizione ai ricorrenti. Tali obblighi non possono certo considerarsi assolti attraverso il generico riferimento al fatto di non essere tali azioni quotate in mercati regolamentati, né tanto meno avendo riguardo alla classificazione del livello di rischiosità autonomamente attribuita ai propri titoli da parte dell'intermediario emittente.

Alla luce di quanto precede il Collegio ritiene, dunque, che la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti meriti di essere accolta. Il Collegio ritiene altresì che, a differenza di quanto deciso in analoghi precedenti, l'importo richiesto, pari all'ammontare iniziale dell'investimento, non possa più essere decurtato del valore attuale delle azioni come rilevato sul mercato HI-MTF, atteso che alla data della presente decisione la quotazione di tali titoli risulta sospesa su tale piattaforma.

#### **PQM**

Il Collegio accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che l'intermediario resistente corrisponda ai ricorrenti la somma di euro 5.718,00, più rivalutazione monetaria per € 120,08, per complessivi € 5.838,08, oltre a

interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 6 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi